

**COMUNE di ALBISSOLA MARINA**  
**Provincia di Savona**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Num.1 del Registro

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 19.00 nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione.

Risultano:

N.		Pres.	N.		Pres.
1	BATTAGLIA Davide	SI	11	SCHELOTTO Enrico	SI
2	BRAGANTINI Roberto	SI	12	SERVETTO Alberto	NO
3	BRICCO Luca	NO	13	TOMAGHELLI Elisa	SI
4	FERRANDO Alessandro	NO			
5	FORZANO Laura	SI			
6	GHIGLIAZZA Marta	SI			
7	LODOVISI Antonella	SI			
8	NASUTI GIANLUCA	SI			
9	NEGRO Nicoletta	SI			
10	POMARICI Annamaria	SI			

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni PUCCIANO.

Partecipa l'Assessore esterno Luigi SILVESTRO.

Il Sig. Gianluca NASUTI, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto.

Si da' atto che alle ore 19.15 entra il Consigliere SERVETTO Alberto e partecipa alla seduta.

Si da' atto che alle ore 19.20 entra il Consigliere Ferrando Alessandro e partecipa alla seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo municipale", ha:

- 1) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- 2) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- 3) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo municipale", ha:

- 1) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- 2) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- 3) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la Legge Regione Liguria n. 32 del 12 novembre 2014, recante il Testo Unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche;

RICHIAMATE le delibere della Giunta della Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017 e n. 568 del 14/07/2017;

DATO ATTO che con Delibera della Giunta Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017 è stato disposto che i Comuni della Regione Liguria che intendono introdurre l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011, devono aderire al "Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria", approvato con la citata Delibera Giunta Regionale che, per la Regione Liguria, sostituisce a tutti gli effetti l'elenco regionale delle località turistiche;

ATTESO che il Comune di Albissola Marina ha aderito al "Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria" in data 26/1/2018 e che, pertanto, può introdurre l'imposta di soggiorno;

ATTESO che i Comuni di Alassio, Albenga, Loano, Toirano, Borghetto S.S., Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno e Varazze, Tovo San Giacomo hanno introdotto, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 23/2011 e nel rispetto del Patto Strategico del Turismo in Liguria, di cui alla deliberazione n. 568/2017 della Giunta Regionale, da loro sottoscritto, a partire dall'anno 2018 l'imposta di soggiorno al fine esclusivo di finanziare interventi per lo sviluppo dell'economia del turismo, concordati con le organizzazioni più rappresentative delle associazioni di categoria delle imprese ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla L.R. 32/2014, sottoscrivendo l'accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona;

ATTESO che il presente accordo definisce i principi e le regole utili a rendere sostenibile ed equa per le imprese e per il sistema economico l'introduzione della nuova imposta, nonché a individuare la ripartizione percentuale di utilizzo della medesima;

VISTO il successivo accordo per l'istituzione del coordinamento per lo sviluppo e la competitività del turismo nella provincia di Savona, sottoscritto tra i Comuni di cui sopra, le associazioni di categoria provinciali Confesercenti Savona, FAITA Savona, FIMAA Savona e Unione Provinciale Albergatori di Savona e FIAIP Savona, Confagricoltura Savona, Coldiretti Savona, Confederazione Italiana Agricoltura Savona e la Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona, atto a definire le modalità di collaborazione tra le parti, i rispettivi obblighi e ad istituire un coordinamento per il turismo, definendone la governance, le attività e le modalità di finanziamento;

VISTO il successivo accordo di collaborazione per la realizzazione del Comitato di Coordinamento per il Turismo nella Provincia di Savona, sottoscritto fra le parti di cui sopra, preso atto della volontà suddetta dei Comuni, vincolante per tutti gli aderenti, con cui sono stati fissati i principi e le regole utili alla programmazione ed attuazione d'interventi (servizi, investimenti, infrastrutture, promozione ed accoglienza) per lo sviluppo e la competitività del turismo, nonché l'organigramma funzionale del suddetto comitato di coordinamento;

ATTESO per le motivazioni di cui sopra istituire l'imposta di soggiorno, approvare il regolamento comunale per la disciplina di tale tributo nella sua versione adottata dai Comuni aderenti al Comitato di Coordinamento per il Turismo nella provincia di Savona, e conseguentemente aderire al Comitato medesimo;

ATTESO demandare alla Giunta Comunale gli aggiornamenti successivi alla tariffe dell'imposta soggiorno stabilita per l'anno 2020 che viene allineata agli importi adottati dai Comuni aderenti al Comitato di Coordinamento per il Turismo nella provincia di Savona, come da tabella allegata alla presente che ne forma parte integrante;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 25.09.2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

VISTO l'art.3, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

VISTO l'art.52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, che stabilisce, tra l'altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, indicando che detti regolamenti, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di responsabilità tecnica espresso dai responsabile del servizio turismo e del servizio tributi per quanto di competenza;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole di responsabilità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario;

## DELIBERA

1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del DL 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Albissola Marina l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
2. di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno nella sua versione già adottata dai Comuni aderenti al Comitato di Coordinamento per il Turismo nella provincia di Savona, che si allega integralmente al presente atto;
3. di aderire per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto degli accordi sottoscritti dai Comuni ed Associazioni di Categoria di cui sopra, al Comitato di Coordinamento per il Turismo nella Provincia di Savona;
4. di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per le annualità successive;
5. di dare atto che il Comune di Albissola Marina ha aderito al "Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria" in data 26/1/2018;
6. di dare atto che il gettito sarà destinato alle finalità di cui alla Delibera della Giunta Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997;

di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

### **Articolo 1 Istituzione dell'imposta ed oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina, nel Comune di Albissola Marina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011, denominata di seguito imposta.

### **Articolo 2 Finalità e destinazione dell'imposta**

1. Il gettito dell'imposta iscritto in uno o più capitoli di spesa vincolati del bilancio comunale, è destinato esclusivamente a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali finalizzati al turismo ed alla cultura, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni stabilite dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, approvato con Delibera della Giunta della Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017, al quale il Comune di Albissola Marina ha aderito in data 26/1/2018, nonché di tutti i principi stabiliti con la delibera della Giunta Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017;

2. In particolare per la gestione della quota (pari ad almeno il 60%) di gettito dell'imposta in accordo con associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 32/2014 e ss.mm. e ii., prevista dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria di cui al comma 1, la Giunta comunale provvederà, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ad istituire ed insediare il Comitato Locale per il Turismo nel rispetto delle seguenti norme generali:

a. Componenti del Comitato: sono membri del Comitato Il Sindaco o un suo delegato al turismo che lo presiede, un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla normativa regionale vigente.

Per associazioni locali più rappresentative s'intendono o le sezioni/delegazioni locali delle associazioni di categoria provinciali o regionali delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla normativa regionale, o le associazioni di categoria locali delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, responsabili della riscossione dell'imposta, aderenti ad un'omologa associazione di categoria di livello provinciale e/o regionale.

b. Funzionamento del Comitato: al suo insediamento il Comitato adotterà il proprio Regolamento Interno di funzionamento che dovrà comunque prevedere che in capo a ciascun rappresentante delle associazioni locali di categoria venga attribuito un peso percentuale di "voto", da esprimere in caso di votazione, proporzionato all'impatto occupazionale e di gettito d'imposta previsto, attribuibile all'associazione che rappresenta. Pertanto il Regolamento Interno del Comitato non prevederà un sistema di voto secondo il metodo "una testa un voto" ma un sistema per cui a ciascun membro del Comitato verrà attribuita una percentuale di voti sul totale di 100 che sarà pari al 50% per il rappresentante del Comune e ad un x%, per ciascun rappresentante delle associazioni locali di categoria, computato in proporzione alla quota di gettito d'imposta di soggiorno preventivabile e al numero di lavoratori occupati attribuibile indirettamente all'associazione

che rappresenta (ovvero sommando la quota di gettito e di occupati delle imprese regolarmente iscritte all'associazione al momento dell'insediamento del Comitato o del rinnovo dei suoi membri.

### **Articolo 3 Presupposto dell'imposta**

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in tutte le strutture turistico ricettive, come individuate e definite dalla legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii., anche se gestite in forma non imprenditoriale, compresi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, gli agriturismo e le aree di sosta, situate sul territorio del Comune di Albissola Marina.

### **Articolo 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari**

1. L'imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5ter del DL 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5bis del citato DL 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

3. Ai fini della riscossione e del pagamento dell'imposta il Comune può anche stipulare apposite convenzioni con i soggetti che gestiscono le piattaforme online di promozione - commercializzazione cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii.

### **Articolo 5 Misura dell'imposta**

1. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento. L'imposta può anche essere articolata in modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva.

2. Per la determinazione dell'imposta si applicano le tariffe deliberate dalla Giunta comunale, sentite le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge

3. L'imposta è applicata, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.

### **Articolo 6 Agevolazioni ed esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) gli iscritti all'Anagrafe dei residenti del Comune di Albissola Marina;
- b) i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i dodici anni di età;
- c) i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune;
- d) i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;
- e) le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell'Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza;

- f) i soggetti che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della provincia di Savona;
  - g) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della provincia di Savona, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - h) entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla lettera g), qualora il paziente sia minore degli anni 18;
  - i) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
  - j) i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza ed un loro accompagnatore;
  - k) il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
2. Le esenzioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k) del comma 1 sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445,
  3. La Giunta comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, può anche prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento, per i mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, anche differenziando per singolo mese.
  4. L'imposta è ridotta del 30% per gruppi sportivi e/o scolastici di età compresa tra i 12 ed i 18 anni. La riduzione è estesa agli insegnanti accompagnatori;
  5. L'imposta è ridotta del 30%, con l'esclusione dei mesi di luglio ed agosto, per gli anziani di età non inferiore, nel giorno d'inizio del soggiorno, a 65 anni facenti parte di gruppi, di non meno di 20 persone, organizzati da enti pubblici, organizzazioni sindacali riconosciute, agenzie di viaggio, tour operator e altri soggetti comunque autorizzati ai sensi delle vigenti normative in materia nazionali o regionali.
  6. I clienti cosiddetti stanziali delle strutture ricettive all'aria aperta sono esentati dal pagamento dell'imposta per ogni singolo soggiorno in quanto saranno soggetti al pagamento di un importo annuo nella misura determinata con deliberazione della Giunta Comunale.

### **Articolo 7 Obblighi tributari e gestionali**

1. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono fornire, anche utilizzando la modulistica e i supporti informativi multilingua forniti dal Comune, alla propria clientela adeguata comunicazione dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle agevolazioni dell'imposta.
2. Entro il 30 gennaio di ciascun anno i soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4, in qualità di agenti contabili, devono presentare al Comune:
  - a) il conto della gestione relativa all'anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale di contabilità, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune

- b) una dichiarazione annuale, redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune, con obbligo di indicazione di tutti i dati richiesti con la stessa, con il dettaglio trimestrale del numero di pernottamenti imponibili e di quelli eventualmente esenti o con riduzione d'imposta, specificando, per aggregati, il numero di coloro che hanno pernottato e il periodo di pernottamento di ciascuno.
- c) le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l'imposta ovvero la trasmissione dei nominativi dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l'imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione, anche senza il consenso espresso degli interessati, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
3. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
4. Le dichiarazioni ed il conto della gestione di cui al precedente comma 2, debitamente compilati e sottoscritti, nonché corredati da fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, devono essere presentati utilizzando una delle seguenti modalità:
- a) direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Albissola Marina;
  - b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si considerano presentati nella data di spedizione;
  - c) a mezzo posta elettronica certificata: in tal caso si considerano presentati nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna;
  - d) in via telematica, qualora il Comune renda disponibile tale funzione (in questo caso non è richiesta fotocopia del documento di identità del sottoscrittore).

### **Articolo 8 Versamenti**

1. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale emessa dal gestore ovvero dal soggetto responsabile dell'obbligo tributario, che provvedono all'incasso dell'imposta rilasciandone quietanza.
2. L'importo dell'imposta da corrispondere è arrotondato all'euro inferiore se i decimali sono pari o inferiori a 49 centesimi di euro, all'euro superiore in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti per somme di importo inferiore a € 0,50.
3. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono richiedere al soggetto passivo e riscuotere dallo stesso l'imposta, rilasciandone quietanza, e procedere al successivo versamento al Comune di quanto riscosso.
4. Il versamento a favore del Comune, avente ad oggetto quanto riscosso a titolo di imposta nel trimestre di riferimento, è effettuato entro il giorno 16 del mese solare successivo, ovvero entro il 16 luglio per il trimestre aprile – giugno ed entro il 16 novembre per il quadrimestre luglio – ottobre in uno dei seguenti modi:
  - a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Albissola Marina
  - b) sul conto corrente bancario intestato al Comune acceso presso la Tesoreria comunale, anche a mezzo bonifico bancario;
  - c) tramite le procedure telematiche messe a disposizione dal Comune;
  - d) qualsiasi altra modalità di versamento resa disponibile dal Comune.
5. In entrambi i casi dovrà essere indicata quale causale del versamento: "Imposta di soggiorno – trimestre/quadrimestre. ... dell'anno ...".

6. al fine di agevolare le strutture ricettive con modesti flussi di clientela, qualora l'importo dell'imposta trimestrale da versare sia inferiore a 100 euro tale somma potrà essere cumulata con quanto dovuto per il trimestre o quadrimestre successivo. Il riversamento al Comune è in ogni caso dovuto:

- per importi anche cumulativi inferiori a 100 euro;
- almeno una volta all'anno a prescindere dall'importo dell'imposta da versare a saldo entro la scadenza prevista per l'ultimo quadrimestre dell'anno

### **Articolo 9 Differimento di termini**

1. Per particolari esigenze di carattere tecnico e/o contingente la Giunta comunale può deliberare la proroga, per tutti o per categorie di soggetti obbligati, dei termini di cui ai precedenti articoli 7 e 8.

### **Articolo 10 Accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive ed i soggetti Responsabili del pagamento, ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. Sulle somme dovute a titolo di imposta in conseguenza delle violazioni sanzionabili si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Articolo 11 Sanzioni**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 10, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Articolo 12 Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

### **Articolo 13 Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura annua del tasso di interesse legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede al rimborso per le somme di importo pari o inferiore a € 0,50.
4. Nel caso di versamento dell'imposta in misura eccedente rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata solo a seguito di presentazione al Comune di apposita richiesta motivata e documentata e solo previa autorizzazione alla stessa da parte del Comune, nella prima scadenza di versamento successiva al rilascio dell'autorizzazione comunale.

### **Articolo 14 Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni tributarie, il titolo esecutivo ed il ruolo per la riscossione coattiva, il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona secondo le disposizioni del d.lgs. n. 546/1992.
2. Per le controversie di cui al comma 1, di valore non superiore ad €. 50.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2018, avendo riguardo solo all'importo di quanto richiesto a titolo di imposta, il ricorso produce gli effetti di un reclamo, con improcedibilità del ricorso medesimo fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notificazione dello stesso al Comune ed applicazione delle altre disposizioni di cui all'articolo 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992.
3. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può esser proposto al Giudice di Pace territorialmente competente.

### **Articolo 15 Autotutela e diritto di interpello**

1. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
2. Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal regolamento comunale per l'applicazione dell'istituto dell'interpello, il contribuente o il soggetto

obbligato agli adempimenti tributari per conto dello stesso o quello tenuto insieme con il contribuente od in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria, in ordine ad una fattispecie personale e concreta, prima dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi a tale fattispecie, può presentare per iscritto al Comune istanza di interpello ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa o sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva.

### **Articolo 16 Modalità di gestione dell'imposta**

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell'imposta in forma diretta ovvero, previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, anche separatamente, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 446/1997.

### **Articolo 17 Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di adozione dello stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di soggiorno e tributi comunali.

ALLEGATO alla delibera CC n. 1 del 29/01/2020  
**COMUNE DI ALBISOLA MARINA**

**TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2020**

**STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE:** alberghi e residenze turistico-alberghiere (RTA)

classificazione	Tariffa Euro/gg a persona
1 stella	Euro 0,50
2 stelle	Euro 0,70
3 stelle	Euro 1,00
4 stelle e maggiori	Euro 1,50

**STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO:** campeggi, parchi vacanze, villaggi turistici

Tariffa Euro/gg a persona
Euro 0,50

Euro 7,50 a stallo importo annuo dovuto dai clienti cosiddetti stanziali delle strutture ricettive all'aria aperta

**STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE:** locande, affittacamere, agriturismo, B&B, residenze d'epoca, ostelli, case per vacanze AAUT

Tipologia	Tariffa Euro/gg a persona
Locande, affittacamere, agriturismo, B&B, residenze d'epoca	Euro 1,00
Ostelli	Euro 0,50
Case e appartamenti per vacanze, AAUT	Euro 1,00




COMUNE DI ALBISSOLA MARINA  
Provincia di Savona

Verbale Revisore unico n. 20, del 11/12/2019

Il sottoscritto Dottor Antonio BIANCHI nominato revisore unico del Comune di Albissola Marina, provincia di Savona, per il triennio 2018-2021, con delibera dell'Organo consiliare n. 26, del 28/11/2018;

visto l'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011, "Disposizioni in materia di federalismo municipale", che ha:

- 1) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- 2) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- 3) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.



**visto** l'art. 4, comma 7, D.L. n. 50/2017, convertito con legge n. 95/2017, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;


**preso atto** che con Delibera della Giunta Regione Liguria n. 568, del 14/7/2017, è stato disposto che i Comuni della Regione Liguria che intendono introdurre l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011, devono aderire al "Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria", approvato con la citata Delibera di Giunta Regionale che, per la Regione Liguria, sostituisce a tutti gli effetti l'elenco regionale delle località turistiche;

**rilevato** che il Comune di Albissola Marina ha aderito al "Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria" in data 26/1/2018 e che, pertanto, può introdurre l'imposta di soggiorno;

**vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33, del 25/9/2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022;

**preso atto** che l'Ente ritiene di istituire l'imposta di soggiorno ed approvare il regolamento comunale per la disciplina di tale tributo nella versione adottata dai Comuni aderenti al Comitato di Coordinamento per il Turismo nella provincia di Savona, e conseguentemente aderire al Comitato medesimo;

**vista** la proposta di delibera di Consiglio comunale avente ad oggetto la istituzione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 ed approvazione del "Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno" ad essa allegata e formato da n. 17 articoli;



visto l'art.3, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, TUEL, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

visto l'art. 52, D.lgs. 15/12/1997 n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;

visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, che stabilisce, tra l'altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, indicando che detti regolamenti, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

visti i pareri favorevoli del Responsabile Settore Tributi e del Settore Turismo, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, e del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.


a' sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, D.lgs n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità,

**esprime parere favorevole**

alla approvazione del "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" sottoposto alla sua attenzione e composto di n. 17 articoli, allegato alla proposta di delibera di Consiglio comunale sopra meglio identificata

Sanremo, li 11/12/2019

Il Revisore unico  
(Dottor Antonio BRANCHI)



Il presente verbale viene trasmesso via P.E.C. per essere conservato agli atti del Comune.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Gianluca NASUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giovanni PUCCIANO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000

REGOLARITA' TECNICA: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI: Enrica FORTUNATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA E TURISMO: Maria Gloria

REGOLARITA' CONTABILE: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI: Marcella SABATINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica - su espressa attestazione del Responsabile del procedimento - che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Li, 31 GEN 2020

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO  
Ivana VITO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giovanni PUCCIANO



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal ..... al ..... ai sensi dell'art. 124 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata trasmessa, con lettera nr ..... in data ....., al Co.Re.Co. a seguito di richiesta scritta e motivata di un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è divenuta esecutiva il giorno .....  
essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lvo 267 del 18.08.2000);

essendo decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co.:

- dell'atto (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio (art. 134, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000) senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento.

essendo decorsi 30 giorni dall'audizione richiesta dal Co.Re.Co. senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento (art. 133, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

essendo pervenuta comunicazione da parte del Co.Re.Co. attestante che lo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

Albissola Marina, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giovanni PUCCIANO

